

**PROTOCOLLO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
(ART. 186, COMMA 9, BIS E 187, COMMA 8, BIS C.D.S.)**

Il presente protocollo per la richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità quale conversione della pena ex artt. 186 e 187 del Codice della Strada si propone di facilitare e accelerare l'applicazione delle norme in oggetto, tenendo conto delle specifiche esigenze della realtà locale e dell'organizzazione degli uffici.

Il protocollo, per portare ad apprezzabili risultati e agli auspicati risparmi in termini di tempo e risorse umane e finanziarie, dovrà trovare la massima collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, istituzionali e non, dell'avvocatura e del cittadino.

Il fine ultimo è quello di consentire che l'opportunità di sostituzione della pena si riveli un'opzione capace di coniugare le più lungimiranti prospettive di modalità alternative di esecuzione della pena, la presa di consapevolezza del cittadino che si sia reso responsabile di illeciti e le ragioni di efficienza del sistema giudiziario.


FASI, MODALITÀ E TEMPI

1. La notizia di reato e l'esercizio dell'azione penale

La notizia di reato relativa alla commissione di illeciti ex artt. 186 e 187 del Codice della Strada (con o senza la contestazione dell'aggravante dell'aver causato un incidente stradale), sarà iscritta tempestivamente dal pubblico ministero il quale, effettuate le relative attività di indagine, in caso di ritenuta responsabilità, attenderà il termine massimo di giorni 60 prima dell'esercizio dell'azione penale.

Ciò al fine di consentire alla persona sottoposta alle indagini:

a) in caso di contestazione di incidente stradale, di dedurre quanto utile per sollecitare eventuali approfondimenti sulla dinamica del sinistro che possano far correttamente valutare la sussistenza o meno del nesso causale tra sinistro e stato di ebbrezza e/o stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché delle eventuali aggravanti;



b) in ogni caso, ove ne ricorrano gli estremi, di ottenere la disponibilità di un ente convenzionato per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ex art. 186 comma 9 bis o ex art. 187 comma 8 bis del Codice della Strada e di manifestare detta disponibilità al pubblico ministero per l'eventualità che venga richiesta l'emissione di decreto penale di condanna.

2. Comunicazioni.

In relazione ai reati di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, ogni informazione (intendendosi con tale definizione il numero di procedimento, il reato contestato e il vice procuratore onorario assegnatario) potrà essere richiesta e rilasciata all'interessato o al difensore, previa esibizione del verbale contenente l'informativa sul diritto di difesa così come notificato dagli organi accertatori, senza altre formalità.

3. Sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ed inizio dei lavori

In caso di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ex artt. 186 e 187 del Codice della Strada (con decreto penale di condanna, con sentenza ex art. 444 c.p.p. o con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato o di giudizio immediato) i lavori di pubblica utilità potranno essere iniziati anche senza attendere l'emissione da parte della Procura della comunicazione di esecuzione della pena e, dunque, sin dal momento dell'irrevocabilità del provvedimento. Resta ferma la facoltà per l'imputato di iniziare i lavori di pubbliche utilità previsti nel decreto penale di condanna o nella sentenza anche prima della dichiarazione di irrevocabilità.

4. Declaratoria di estinzione del reato e riduzione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Al buon esito dei lavori di pubblica utilità, ricevuta la dichiarazione dell'ente presso il quale i lavori medesimi sono stati compiuti, l'autorità giudiziaria provvederà con incidente di esecuzione alla declaratoria di estinzione del reato e alle altre pronunce relative alla riduzione della sanzione accessoria della

TRIBUNALE DI BERGAMO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO


SEZIONE DI BERGAMO DELLA CAMERA PENALE DELLA LOMBARDIA ORIENTALE

sospensione della patente. Nel caso in cui vi sia rinuncia dell'imputato alla fissazione della relativa udienza (espressa personalmente o tramite il proprio difensore, preventivamente rispetto alla emissione della condanna o successivamente, con atto depositato in cancelleria) l'autorità giudiziaria provvederà de plano alla suddetta declaratoria.


Bergamo, 12 ottobre 2017

Letto, confermato e sottoscritto


La Presidente della sez. penale
Antonella Bertoja



Il Presidente f.f. sez. GIP-GUP
Bianca Bianchi



Il Procuratore della Repubblica
Walter Mapelli



Il Presidente della camera penale di Bergamo
Monica Di Nardo

